



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
LA MADDALENA

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

Ufficio Nostromo

ORDINANZA N° 010 / 2012

“MODALITA’ DI BUNKERAGGIO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LA MADDALENA ”

Il Capitano di Fregata (CP) Sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena:

- VISTA:** la Circolare la Circolare n°16 Serie VIII – Titolo: Porti - prot. n° Dem. 3/1823 del 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 17/1997 in data 21.06.1997 recante il “Regolamento del Circondario Marittimo di La Maddalena”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 093/2003 in data 13.11.2003, con la quale è stata adottata la disciplina delle “Zone Portuali Operative” – “Zone Portuali non Operative” Circondario Marittimo di La Maddalena;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 059/2005 in data 21.07.2005, con la quale è stata adottata la disciplina relativa alla “Area di parcheggio Banchina Poste”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 001/2010 in data 18.01.2010, con la quale è stata adottata la “Disciplina del Rilascio dei Permessi d’Accesso e Sosta nel porto di La Maddalena”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 004/2010 in data 05.02.2010, con la quale è stata adottata la disciplina relativa alla “Rideterminazione Zone Portuali Operative – porto di La Maddalena”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 012/2010 in data 16.03.2010, con la quale è stata adottata la disciplina delle “Modalità di Bunkeraggio nel Circondario Marittimo di La Maddalena”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 013/2010 in data 16.03.2010, con la quale è stata adottata la disciplina relativa alla “Assegnazione accosto operativo per operazioni di Bunkeraggio porto di La Maddalena”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 063/2011 in data 08.07.2011, con la quale è stata adottata la “Disciplina in via sperimentale parcheggio veicoli pennello Banchina Poste”;

- VISTA:** la Nota, avente per oggetto “*Servizio di Vigilanza antincendi in ambito portuale*”, prot. n° 0001794 in data 02.02.2012, assunta al prot. n° 2120 del 08.02.2012, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha rivisto, aggiornandole, le procedure alle quali sono tenuti ad attenersi gli Operatori di settore in occasione di richieste di bunkeraggio a mezzo autobotti;
- RITENUTO:** necessario adeguare la disciplina di cui alla predetta Ordinanza n° 012/2010, al fine di conformare, per quanto di competenza, la vigente disciplina alle procedure indicate agli Operatori di settore dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con la predetta Nota prot. n° 0001794 dello scorso 02.02.2012;
- VISTO:** gli articoli 17 – 30 – 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

R E N D E N O T O

a decorrere dalla data odierna la presente Ordinanza disciplina l'attività di Bunkeraggio nell'ambito del Circondario Marittimo di La Maddalena

O R D I N A

- ARTICOLO 1 - MODALITA' DI BUNKERAGGIO

Il bunkeraggio in ambito portuale può essere effettuato a mezzo bettolina, con distributori mobili conformi al **D.M. 19.03.1990**, con oleodotto, con distributore fisso in banchina e con autobotti.

I prodotti petroliferi (combustibili e lubrificanti) destinati al rifornimento delle unità navali nei porti vengono stoccati prevalentemente presso raffinerie e/o depositi costieri.

Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio di cui sopra , non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate , devono essere immediatamente sospese.

Le operazioni di rifornimento/bunkeraggio possono essere eseguite nell'arco delle ventiquattro ore. Nel caso di operazioni in ore notturne la zona deve essere adeguatamente illuminata. L'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n° 186 del 1968.

Durante le operazioni di rifornimento/bunkeraggio, qualora si verifichino fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima che provvede a richiedere di porre in essere tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento ed ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze. In tali casi devono essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.

L'obbligo d'informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

Sono a carico del fornitore del servizio o delle navi a seconda delle rispettive responsabilità, le spese per la bonifica delle zone inquinate.

- ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DELLE MANICHETTE

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n. 105 del 21.09.2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 03.05.1984).

I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- massima pressione di esercizio;
- massima temperatura di esercizio;
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;
- certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette. Il dato relativo alla "massima temperatura di esercizio" da riportare nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 01.07.2002.

- ARTICOLO 3 - RIFORNIMENTO A MEZZO BETTOLINA IN BANCHINA

Il rifornimento di combustibile alle navi a mezzo di bettolina può essere effettuato ottemperando le seguenti prescrizioni:

- a) La nave, qualora movimenti liquidi infiammabili di categoria A o B o merci pericolose in colli di classe 1,2,3,4,5 e 7, deve sospendere le operazioni commerciali per tutta la durata del rifornimento. Qualora si tratti di rifornimento a nave petroliera, gasiera e chimichiera non degassificate, il rifornimento è consentito se la nave sta effettuando operazioni di scarica mentre, durante la carica, il rifornimento è consentito solo nel caso in cui la nave stia caricando prodotti con punto di infiammabilità $> 60^{\circ} \text{C}$ e a condizione che:
 - per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave sia presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso di necessità. La bettolina deve essere sempre in condizione di allontanarsi prontamente con i propri mezzi in caso di emergenza;

- la bettolina si dotata di un rilevatore portatile di gas nell'atmosfera;
 - gli strumenti per effettuare la connessione siano antiscintilla.
- b) Nel caso di navi cisterna o gasiera con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere interrotte eventuali operazioni di zavorramento (per le navi pre-Marpol), spostamento del carico, lavaggio o pulizia delle cisterne.
- c) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale delle bettolina munito di certificazione antincendio. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (materiali oleoassorbenti). Il personale di bordo addetto al servizio antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.
- d) Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente non deve essere eseguito alcun lavoro, che possa generare scintille o calore. Nessuna operazione può essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina.
- e) Durante le operazioni che saranno svolte in ore notturne devono essere garantiti i valori di illuminamento pari a 10 lux ai punti di attacco delle manichette e alle manichette stesse.
- f) La bettolina deve sostare il più possibile lontano da sfoghi di aria o da sorgenti di vapori infiammabili.
- g) Le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale "B" del codice internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- h) Le manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta. Le stesse devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi.
- i) Deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa.
- j) Il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'ufficiale della nave, designato dal Comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità del pompaggio ed alle interruzioni. Il suddetto ufficiale dovrà personalmente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto.
- k) Tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina, ed i motori, devono essere provvisti di parascintille.
- l) Devono essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto degli scafi.
- m) Durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e della bettolina debbono essere chiusi.

- n) Il personale incaricato delle operazioni della nave e della bettolina prima di iniziare le operazioni di rifornimento, deve concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza.
- o) Il suddetto personale deve inoltre concordare il mezzo di comunicazione e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa.

- ARTICOLO 4 - RIFORNIMENTO A MEZZO BETTOLINA IN RADA

Se il rifornimento è effettuato in rada devono essere osservate, in aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 3, le seguenti ulteriori precauzioni:

- a) Le operazioni devono essere effettuate esclusivamente nelle zone stabilite dall'autorità marittima;
- b) Le manovre di avvicinamento, di ormeggio e disormeggio delle bettolina alla nave che riceve rifornimento devono essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire gli abbordi in mare (**Col. Reg. 1972**) a cura e sotto la responsabilità dei comandanti e con le modalità da essi concordate;
- c) Al fine di evitare disguidi, le comunicazioni tra la bettolina e la nave che riceve rifornimento, devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata usando termini tecnici internazionalmente noti (Standard Marine Navigational Vocabulary – IMO);
- d) La nave di dimensioni maggiori deve essere ancorata;
- e) Gli impianti antincendio delle due unità navali devono essere tenuti pronti all'immediato impiego;
- f) I cavi di ormeggio passanti tra le due navi debbono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo di combustibile;
- g) Le condizioni meteo marine devono essere favorevoli. Le operazioni di rifornimento devono essere interrotte in caso di peggioramento delle condizioni stesse;
- h) È vietata l'esecuzione di lavori a bordo che possano generare scintille o calore; è inoltre vietata l'uso di fiamme libere;
- i) Durante le operazioni di rifornimento deve essere effettuato l'ascolto radio continuo a mezzo di apparato VHF/FM sulla frequenza dei servizi portuali;
- j) In caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo la bettolina deve subito allontanarsi dalla nave rifornita. In tal caso dovrà essere subito informata l'Autorità Marittima.

- ARTICOLO 5 - REQUISITI DELLE BETTOLINE

Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza della navigazione previste per tale tipo di unità navali.

Le menzionate unità devono inoltre essere fornite:

- a) di impianti e dotazioni idonee (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi etc.), per effettuare le operazioni di rifornimento in sicurezza anche a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi;

- b) di attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi, scorte di assorbenti inerti etc.);
- c) di bottazzi di gomma o di legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici e di parafiamma a tutti gli scarichi.

- ARTICOLO 6 – RIFORNIMENTO A MEZZO DI DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

I distributori automatici fissi, come definiti dal **D.Lgs n. 32 del 1998**, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto.

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

- a) I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'interno in ottemperanza al titolo **I punto XVII del D.M. 31.07.1934** e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al **Decreto del Ministero dell'ambiente del 16.05.1996**, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" **n. 76 del 20.01.1999 del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle attività produttive e della salute**;
- b) Le manichette devono essere integre ed in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento ;
- c) Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio rescritti dal **D.M. 31.07.1934** del Ministero dell'interno;
- d) I motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
- e) Non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
- f) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.
- g) Obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.

- ARTICOLO 7 – RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI FISSI, SISTEMATI IN BANCHINA

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste al **D.M. 31.07.1934** e successive integrazioni.

**- ARTICOLO 8 - RIFORNIMENTO A MEZZO DI AUTOBOTTE, OVVERO A MEZZO
DISTRIBUTORI MOBILI CONFORMI AL DM 19.03.1990**

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti o a mezzo di distributori mobili possono essere consentito esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità determinato col sistema a vaso chiuso **maggiore o uguale 60° C.**

Deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e/o Guardia Fuochi con un numero massimo di 3 unità e minimo 2. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la Commissione locale ex art. 48 del Regolamento al Codice della Navigazione parte marittima.

Devono comunque essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) La quantità di prodotto erogabile **non può essere superiore alle 30 (TRENTA) tonnellate per ogni autobotte;**
- b) Ciascuna autobotte, con eventuale rimorchio, non deve entrare in Area Portuale prima di un'ora dall'inizio delle operazioni ed uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento;
- c) I distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle apposite aree di sosta autorizzate dove potrà esclusivamente avvenire il loro rifornimento a mezzo di autobotte;
- d) Le autobotti ed i loro rimorchi, ovvero i distributori mobili, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- e) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate;
- f) Durante le operazioni di rifornimento in ore notturne, qualora autorizzate, devono essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, i valori di illuminamento di 10 lux;
- g) Le unità navali interessate alle operazioni di rifornimento devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- h) Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;
- i) Tra l'autobotte, ovvero distributore mobile, e la nave dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
- j) Nella zona interessata dal rifornimento e per tutta la sua durata, non devono essere effettuati lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore;

- k) Per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte, ovvero distributore mobile, per un raggio di **metri 20** non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante **“VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE”**;
- l) Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura delle ditte incaricate del rifornimento, **due estintori a schiuma della capacità non inferiore a litri 10 ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa**;
- m) Qualora il servizio di sorveglianza sia esplicato dal **Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco**, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale essere inoltrata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente, **con un preavviso congruo che non deve essere inferiore a 3 (tre) giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato, indicando l'ora ed il luogo delle Operazioni di Bunkeraggio**. In caso di mancata disponibilità, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima, che provvederà, qualora disponibile, ad utilizzare per lo stesso scopo Guardia Fuochi abilitati. Detto servizio, dovrà essere reso ai sensi del DM Interno n° 261 del 22.02.1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n° 113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente. Qualora la sorveglianza sia espletata da una guardia fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, **deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma, o in alternativa di due estintori a schiuma carrelabili di grande capacità, non inferiori a 45 Kg. cadauno**.
- n) Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
- o) Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art. 2;
- p) L'autobotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;
- q) Durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali. Eventuali deroghe in merito possono essere concesse dal Comandante del Porto purché non costituiscano pericolo per le operazioni di rifornimento;
- r) Devono essere rispettate le procedure definite dalla competente Autorità Marittima.

Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte in qualsiasi altra condizione (per esempio con autobotte introdotta direttamente nel locale garage di bordo), né con distributori mobili.

- ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

In accordo con la Legge 27.12.1973 n°850, tenuto conto della specifica locale realtà, nelle more dell'abilitazione di idoneo personale al fine di formare un servizio antincendio integrativo nei porti del circondario, in via transitoria potrà essere consentito l'utilizzo di una Squadra di servizio antincendio composta da non meno di due marittimi abilitati alla lotta antincendio avanzata non compresa nei servizi di guardia di bordo. La squadra dovrà essere dotata del materiale previsto per la medesima sorveglianza antincendio effettuata da Guardia Fuochi abilitata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di La Maddalena, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito, saranno perseguiti, in relazione alle infrazioni, in via amministrativa o penale, ai sensi degli Artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;

- ARTICOLO 10 - ABROGAZIONI

Per economia degli atti amministrativi, l'ordinanza n° 012/2010 in data 16.03.2010 è espressamente abrogata, unitamente a qualsiasi altra precedente disposizione in contrasto con la presente.-

La Maddalena, 15.02.2012

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi D'ANIELLO